



Regione Autonoma della Sardegna
CO.RA.N

Comitato per la Rappresentanza Negoziale

Contratto Collettivo Regionale di Lavoro

per il personale dell'Amministrazione Regionale
e degli Enti Regionali

Parti normativa ed economica 2002-2005

Pubblicato nella Parte I e II
del Bollettino Ufficiale n. 39 del 29 dicembre 2005

06 dicembre 2005



INDICE

PARTE I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Premessa.....	3
Art. 2 Campo di applicazione.....	3
Art. 3 Durata, decorrenza e procedure di applicazione del contratto.....	3
Art. 4 Vacanza contrattuale.....	3
PARTE II	4
RELAZIONI SINDACALI	4
CAPO I.....	4
PRINCIPI GENERALI	4
Art. 5 Conferma sistema relazioni sindacali.....	4
Art. 6 Contrattazione integrativa.....	4
Art. 7 Composizione della delegazione della contrattazione integrativa.....	4
CAPO II.....	4
DISTACCHI PERMESSI E ASPETTATIVE SINDACALI	4
Art.8 Contingente dei distacchi e sua ripartizione.....	4
Art. 9 Contingente dei permessi e sua ripartizione.....	5
PARTE III	5
LA RETRIBUZIONE	5
CAPO I.....	5
Art.12 Conferma disposizioni.....	5
Art.13 La retribuzione base.....	5
Art.14 Prospetto della busta paga.....	6
Art.15 Incrementi contrattuali biennio 2002-2003.....	6
Art.16 Incrementi contrattuali biennio 2004-2005.....	7
Art.17 Le indennità.....	7
Art.18 Servizio mensa.....	8
Art.19 Le maggiorazioni retributive.....	8
Art.20 Assegno di funzione del CFVA.....	8
Art.21 Effetti dei nuovi stipendi.....	8
CAPO II.....	8
LA RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO E DI POSIZIONE	8
Art. 22 Conferma disposizioni.....	8
Art.23 Retribuzione di posizione.....	8
Art.24 Fondo per la retribuzione di rendimento.....	9
Art.25 Fondo per la retribuzione di posizione.....	9
Art.26 Ripartizione del Fondo per la retribuzione di rendimento.....	10
Art.27 Gestione dei Fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione.....	10
Art.28 Fondo per le progressioni professionali.....	11
Art.29 Una tantum.....	11
Art.30 Una tantum relative ai fondi di rendimento, posizione e progressione.....	11
CAPO III.....	11
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	11
Art.31 Commissione paritetica per il sistema di classificazione.....	11
Art.32 Norma finale.....	11
ALLEGATO C ELENCO DELLE SEDI DI COSTITUZIONE DELLE RSU	12
ALLEGATO D ELENCO DELLE SEDI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	12
DICHIARAZIONI A VERBALE CONGIUNTE	13
DICHIARAZIONI A VERBALE DI PARTE SINDACALE	13



Contratto Collettivo Regionale di Lavoro

Personale dipendente dell'Amministrazione regionale e degli Enti
strumentali

Parti normativa ed economica 2002-2005

A seguito del parere favorevole espresso in data 25 ottobre 2005 dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 50/5 in ordine al testo dell'accordo relativo al Contratto Collettivo regionale di Lavoro per il personale dipendente dell'Amministrazione e degli Enti regionali, **nonché della certificazione della Corte dei Conti** sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione finanziaria espressa con propria deliberazione del 30 novembre 2005 n. 18/2005, il giorno 6 dicembre 2005 alle ore 18.00 ha avuto luogo l'incontro tra:

il CO.RA.N.:

nella persona del Presidente:

Prof. Avv. **Pier Giorgio Corrias** _____

Avv. Luca De Angelis _____

Avv. Francesco Marinaro _____

Organizzazioni e Confederazioni Sindacali

CGIL-F.P. Regionale _____

FPS-CISL Regionale _____

FPS-SINDER-CISL Regionale _____

UIL-FPL _____

UIL-FPL Dip. Reg. _____

SADIRS-UGL _____

UGL-Confederazione _____

CONFSAL _____

SILDIR-CONFSAL _____

SAF _____

FEDRO _____

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Regionale di Lavoro relativo al personale dipendente dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali.



PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Premessa

1. Tenuto conto del momento temporale della sua conclusione, per comune volontà delle parti contraenti, il presente rinnovo contrattuale ha inteso limitare le modificazioni della preesistente normativa solo ad alcune delle problematiche ritenute di maggior interesse e urgenza, in particolare ha inteso procedere al riequilibrio delle retribuzioni delle categorie A e B.

Art. 2
Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale – escluso quello con qualifica dirigenziale - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali indicati nell'art. 69 della legge regionale n. 31/1998 e successive modificazioni.

Art. 3
Durata, decorrenza e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto disciplina, per quanto riguarda la parte normativa il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005, e per quanto riguarda la parte economica il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2003 e il periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2005.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto, salvo diversa prescrizione del contratto stesso. Gli effetti economici decorrono rispettivamente dal 1° gennaio 2002 per il primo biennio economico e dal 1° gennaio 2004 per il secondo, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli.
3. Il testo del contratto è comunicato, a cura del Coran, all'Amministrazione e agli enti interessati per la conseguente attuazione.
4. Il contratto, alla scadenza, è prorogato tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali restano in vigore fino a quando non siano state sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Nel caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa stabiliti dalla legge finanziaria, l'applicazione del presente contratto è sospesa, per la parte di spesa eccedente. In tal caso le parti, entro 30 giorni, si incontrano per definire le modalità della modifica contabile al fine di ripristinare la compatibilità finanziaria.

Art. 4
Vacanza contrattuale

1. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
2. Ove l'accordo non intervenga entro tre mesi dalla data di scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale, a partire dal quarto mese successivo alla scadenza.
3. L'importo dell'indennità di vacanza contrattuale è pari al 50% del tasso di inflazione programmata applicato alla retribuzione fissa di cui all'art. 80. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

FEDRO

SAF

SILDIR/CONFSAI

SADIRS

UIL

CISL

CGIL

CORAN



PARTE II
RELAZIONI SINDACALI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 5

Conferma sistema relazioni sindacali

1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCRL del 15.05.01 con le modifiche riportate nei successivi articoli.

Art. 6

Contrattazione integrativa

Il testo del comma 1 dell'articolo 10 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:

“1. Il contratto integrativo è stipulato a livello di Amministrazione Regionale, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale nonché a livello di singolo Ente regionale, di cui allegato D, dai soggetti indicati all'art. 12. Il contratto integrativo stipulato a livello di Amministrazione Regionale si applica in ogni Direzione Generale e analoga struttura organizzativa.

2. In deroga a quanto stabilito dall'art. 4 del Regolamento per la costituzione delle RSU allegato B del CCRL del 15.05.01, la RSU relativa all'Amministrazione Regionale è costituita da n. 31 componenti”.

Art. 7

Composizione della delegazione della contrattazione integrativa

Il testo dell'articolo 12 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:

“1. La delegazione della contrattazione integrativa presso l'Amministrazione regionale è composta per la parte datoriale dal Direttore Generale di Organizzazione e Metodo e del Personale, dai Direttori Generali degli Assessorati al Bilancio e alla Ragioneria Generale o da un loro delegato e per la parte sindacale dalla RSU e dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

2. La delegazione della contrattazione integrativa presso le altre sedi di contrattazione indicate nell'allegato D è composta per la parte pubblica dal Direttore Generale o da un suo delegato e per la parte sindacale dalla RSU e dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

3. La delegazione trattante di parte pubblica può avvalersi dell'assistenza del Coran”.

CAPO II

DISTACCHI PERMESSI E ASPETTATIVE SINDACALI

Art.8

Contingente dei distacchi e sua ripartizione

Il testo del comma 1 dell'art. 19 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:

“1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali, spettanti ai dirigenti sindacali di cui al precedente articolo è pari a 18 (diciotto), da ripartirsi secondo i criteri di cui al comma successivo e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili nell'Amministrazione e negli Enti regionali di cui all'articolo 2.”

FEDRO

SAF

SILDIR/CONFSAI

SADIRS

UIL

CISL

CGIL

CORAN



Art. 9
Contingente dei *permessi* e sua ripartizione

Il testo del comma 1 dell'art. 23 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:

“1. Nell'ambito dell'Amministrazione Regionale e degli Enti è stabilito un monte orario complessivo annuale per i permessi sindacali, determinato in ragione di 3 ore e 30 minuti, per dipendente anche a tempo determinato, in servizio alla data del 1° gennaio, di cui l'80% viene destinato alle OO.SS. e 20% alle RSU.”

FEDRO

Art. 10
Contributi sindacali

Il testo del comma 6 dell'art. 25 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:

“6. L'Amministrazione Regionale trasmette al Coran ed alle OO.SS. i dati relativi alle deleghe di ciascuna O.S. , con cadenza annuale entro il termine del 31 gennaio”

SAF

Art. 11
Disposizioni particolari sull'orario di lavoro

Dopo il 1° comma dell'art. 33 del CCRL del 15.05.01 è inserito il seguente comma:

“6. Per le esigenze connesse alla Campagna Antincendio del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale nel periodo di tempo dal 1 giugno al 30 settembre, e comunque per tutto il periodo di durata della campagna stessa, è prevista la possibilità di disporre un orario di lavoro dalle ore 10 alle ore 19, con una maggiorazione oraria pari al 25%, fino a 7 giorni al mese salvo un ulteriore e maggiore numero di giornate stabilite dalla contrattazione integrativa. E' consentito, compatibilmente con le esigenze tecniche del processo lavorativo, effettuare una pausa retribuita, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata pari a dieci minuti”.

SILDIR/CONFSAI

SADIRS

PARTE III
LA RETRIBUZIONE

CAPO I

Art.12
Conferma disposizioni

1. Si confermano tutte le disposizioni relative al sistema di retribuzione previsto dal CCRL del 15.05.01 con le modifiche riportate nei successivi articoli.

UIL

Art.13
La retribuzione base

1. Il testo dell'art. 80 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:

“1. La retribuzione base è composta dalle seguenti voci:

- a) retribuzione fissa;
- b) retribuzione individuale di anzianità;

Essa è corrisposta per 12 mensilità più due mensilità aggiuntive da corrispondersi entro il 19 giugno ed entro il 19 dicembre di ciascun anno.

2. L'indennità di contingenza attualmente in godimento è conglobata nella retribuzione tabellare, la quale viene convenzionalmente indicata con la dizione “retribuzione fissa”. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.

3. La retribuzione di anzianità attualmente in godimento si configura quale assegno ad personam non riassorbibile e comprende comunque qualunque altra voce retributiva collegata all'anzianità del dipendente”.

CISL

CGIL

CORAN



Art.14
Prospetto della busta paga

1. Il testo dell'art. 81 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:

“1. Il prospetto della busta paga è rilasciato mensilmente e contiene:

- a) indicazione separata della retribuzione fissa di cui all'art. 80;
- b) indicazione separata della retribuzione individuale di anzianità di cui all'articolo 80;
- c) indicazione separata di un eventuale assegno *ad personam* da riassorbire.

2. Nel prospetto è altresì indicato in maniera analitica l'elenco delle indennità mensili percepite con l'indicazione del periodo e dell'entità di riferimento.

3. Per i dipendenti beneficiari del trattamento di fine rapporto è altresì indicato l'ammontare complessivo, rivalutato alla data del prospetto.

Art.15
Incrementi contrattuali biennio 2002-2003

1. Per effetto del presente accordo, relativo al trattamento economico, la retribuzione fissa dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale risulta incrementata degli importi mensili lordi, per quattordici mensilità, indicati nella seguente tabella A, alle scadenze ivi indicate.

Tabella A “Incrementi mensili della retribuzione fissa”

Dipendenti dell'Amministrazione e degli enti			Dipendenti del Corpo forestale		
Cat.	01.01.2002	01.01.2003	Aree	01.01.2002	01.01.2003
A1	45,95	96,10	A1	49,38	103,72
A2	46,69	97,75	A2	49,58	104,22
B1	47,60	99,75	A3	49,96	105,18
B2	48,51	101,74	B1	50,69	106,70
B3	49,35	103,72	B2	51,16	107,70
B4	50,73	106,72	B3	51,26	108,22
C1	51,21	107,72	C1	52,07	109,91
C2	51,60	108,70	C2	54,64	115,41
C3	52,81	111,46	C3	57,68	122,19
D1	53,12	112,13	C4	61,79	130,86
D2	54,64	115,41			
D3	57,68	122,19			
D4	61,79	130,86			

2. A seguito degli incrementi di cui al comma precedente la retribuzione fissa dei dipendenti dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, è ridefinita, per ciascuna categoria e livello retributivo, secondo la tabella B.

3. E' confermata la retribuzione individuale di anzianità così come disciplinata dall'art. 80 e dall'art. 95 del CCRL 15.05.01.

Tabella B “Nuova retribuzione fissa al 1.01.2003”

Dipendenti dell'Amministrazione e degli enti		Dipendenti del Corpo forestale	
Cat.	Retribuzione fissa	Aree	Retribuzione fissa
A1	1.236,82	A1	1.504,27
A2	1.294,87	A2	1.540,34
B1	1.357,14	A3	1.623,31
B2	1.421,49	B1	1.635,16
B3	1.527,08	B2	1.656,27
B4	1.608,48	B3	1.785,16
C1	1.625,37	C1	1.798,72
C2	1.695,94	C2	1.919,22
C3	1.827,65	C3	2.170,93
D1	1.840,19	C4	2.314,65
D2	1.919,22		
D3	2.170,93		
D4	2.314,65		

FEDRO

SAF

SILDIR/CONFSAI

SADIRS

UIL

CISL

CGIL

CORAN



Art.16
Incrementi contrattuali biennio 2004-2005

1. Per effetto del presente accordo, relativo al trattamento economico, la retribuzione fissa dei dipendenti dell'Amministrazione Regionale, degli Enti regionali e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale risulta ulteriormente incrementata degli importi mensili lordi, per quattordici mensilità, indicati nella seguente tabella C, alle scadenze ivi indicate.

Tabella C "Incrementi mensili della retribuzione fissa"

Dipendenti dell'Amministrazione e degli enti			Dipendenti del Corpo forestale		
Cat.	01.01.2004	01.01.2005	Aree	01.01.2004	01.01.2005
A1	44,64	85,23	A1	46,60	88,12
A2	45,51	86,75	A2	46,82	88,42
B1	45,99	87,46	A3	47,30	89,05
B2	46,51	88,26	B1	47,81	90,03
B3	47,52	89,88	B2	48,58	91,50
B4	47,79	90,10	B3	49,34	92,53
C1	48,30	91,07	C1	49,67	93,14
C2	49,36	92,92	C2	51,06	95,47
C3	49,86	93,41	C3	52,10	96,56
D1	50,66	94,98	C4	55,55	102,96
D2	51,06	95,47			
D3	52,10	96,56			
D4	55,55	102,96			

2. A seguito degli incrementi di cui al comma precedente la retribuzione fissa dei dipendenti dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, è ridefinita, per ciascuna categoria e livello retributivo, secondo la tabella D.

3. E' confermata la retribuzione individuale di anzianità così come disciplinata dall'art. 80 e dall'art. 95 del CCRL 15.05.01.

Tabella D "Nuova retribuzione fissa al 1.01.2005"

Dipendenti dell'Amministrazione e degli enti		Dipendenti del Corpo forestale	
Cat.	Retribuzione fissa	Aree	Retribuzione fissa
A1	1.322,05	A1	1.592,39
A2	1.381,62	A2	1.628,76
B1	1.444,60	A3	1.712,36
B2	1.509,74	B1	1.725,19
B3	1.616,95	B2	1.747,77
B4	1.698,58	B3	1.877,69
C1	1.716,44	C1	1.891,86
C2	1.788,86	C2	2.014,69
C3	1.921,06	C3	2.267,49
D1	1.935,17	C4	2.417,61
D2	2.014,69		
D3	2.267,49		
D4	2.417,61		

Art.17
Le indennità

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le indennità elencate dalla lettera a) alla lettera k) dell'art. 85 del CCRL del 15.05.01 sono incrementate di una percentuale fissa pari a 5% con riferimento al primo biennio 2002/2003 e di una percentuale fissa pari al 4,6% in relazione al secondo biennio 2004/2005. L'indennità chilometrica, di cui alla lettera l) dell'articolo citato, risulta automaticamente rideterminata con l'aumento del prezzo della benzina. L'indennità di gabinetto, di cui alla lettera m) dell'art. 85 citato, risulta incrementata come conseguenza dell'aumento della base di calcolo delle medesima. Nessun arretrato è dovuto per quanto maturato prima del 1° gennaio 2005.

FEDRO

SAF

SILDIR/CONFSAI

SADIRS

UIL

CISL

CGIL

CORAN



2. Per la determinazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione delle indennità occorre far riferimento ai precedenti accordi contrattuali e alle disposizioni legislative che li disciplinano.

FEDRO

Art.18
Servizio mensa

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto il valore del buono mensa di cui all'art. 86 del CCRL del 15.05.01 è rideterminato in euro 8,54 in riferimento al biennio 2002-2003 e in euro 9,30 in riferimento al biennio 2004-2005.

SAF

Art.19
Le maggiorazioni retributive

1. A partire dal 1° gennaio 2005 le maggiorazioni retributive, relative a turno, straordinario e indennità di gabinetto verranno calcolate sui nuovi importi di cui al precedente art. 16 tabella D, e nessun arretrato è dovuto per quanto maturato prima del 1° gennaio 2005.
2. Per il periodo di vigenza del presente contratto, risultano confermate, per quanto attiene al calcolo delle medesime, le disposizioni contenute nei precedenti accordi contrattuali e nelle disposizioni legislative.
3. Per quanto attiene alla maggiorazione relativa alla prestazione di lavoro straordinario e limitatamente al biennio economico 2004-2005, la maggiore spesa derivante dall'aumento del compenso orario, verrà compensata con una corrispondente diminuzione del monte ore complessivo di cui all'art. 37 del CCRL del 15.05.01.

SILDIR/CONFSAI

Art.20
Assegno di funzione del CFVA

1. Le misure dell'assegno di funzione di cui all'art. 97 del CCRL del 15.05.01 sono rivalutate, con decorrenza 1° gennaio 2005, del 6% in relazione al biennio 2002/2003 e del 4,6% in relazione al biennio 2004/2005, per 12 mensilità. Nessun arretrato è dovuto per quanto maturato prima del 1° gennaio 2005.

SADIRS

Art.21
Effetti dei nuovi stipendi

1. I benefici economici di cui al presente contratto sono corrisposti integralmente, a tutti gli effetti, al personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale.

UIL

CAPO II

LA RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO E DI POSIZIONE

Art. 22
Conferma disposizioni

CISL

1. Si confermano tutte le disposizioni relative alla retribuzione di rendimento e di posizione previste dal CCRL del 15.05.01 con le modifiche riportate nei successivi articoli.

Art.23
Retribuzione di posizione

CGIL

Il testo dell'art. 101 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:

“1. Per gli incarichi comportanti la titolarità di posizioni organizzative ai più elevati livelli di cui all'art. 100 dalla lettera i) alla lettera iii), la retribuzione di posizione mensile massima a carico del Fondo per la retribuzione di posizione è determinata nella misura di euro 740,00 in relazione alla dotazione finanziaria del biennio 2002-2003 e in euro 774,00 a valere sulla dotazione finanziaria per il biennio 2004-2005, mensili comprensive dello straordinario. Per gli incarichi non comportanti l'attribuzione di posizioni organizzative, affidati al personale delle categorie B e C e a quello delle

CORAN



aree A e B del CFVA, la retribuzione incentivante mensile massima è stabilita in euro 328,00, relativamente al biennio 2002-2003 e in euro 345,00 a valere sulla dotazione finanziaria del biennio 2004-2005 comprensive dello straordinario.

2. La data di decorrenza di tali importi coincide con l'entrata in vigore del presente contratto e nessun arretrato è dovuto in relazione al periodo pregresso.

3. Gli incarichi possono essere revocati dall'Amministrazione in qualsiasi momento, con perdita della relativa retribuzione.

FEDRO

Art.24

Fondo per la retribuzione di rendimento

SAF

Il testo dell'art. 102 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:

“1. E' costituito il fondo per la retribuzione di rendimento.

In esso confluiscono:

- a) le risorse finanziarie già esistenti nel precedente fondo unificato costituenti la c.d. quota storica;
- b) le economie sugli stanziamenti per la retribuzione del lavoro straordinario;
- c) tutte le economie realizzate o che saranno realizzate in riferimento agli anni 2003, 2004 e 2005 in conseguenza della mancata utilizzazione delle somme di cui si è disposto con il presente accordo, in particolare: le indennità varie, le maggiorazioni, l'assegno di funzione del corpo forestale e il buono pasto;
- d) la somma pari a € 567.553,51 a valere sulla dotazione finanziaria del biennio 2002-2003.
- e) la somma pari a € 471.924,36 a valere sulla dotazione finanziaria del biennio 2004-2005.

SILDIR/CONFSAI

2. Al fondo è destinata altresì la somma di €200.000,00 per il biennio 2002-2003 e di 100.000,00 per il biennio 2004-2005, al fine di consentire l'attribuzione della retribuzione di rendimento al personale in servizio presso le Direzioni o partizioni amministrative rimasto escluso, negli anni 2002, 2003 e 2004, dalla corresponsione della stessa, in conseguenza dell'errato mancato stanziamento dei fondi necessari. Gli importi individuali saranno corrisposti a titolo definitivo e anche a superamento di ogni eventuale pendenza.

SADIRS

3. Le somme eventualmente non spese nel corso dell'esercizio, comprese quelle di cui al comma precedente, sono rese disponibili per l'anno successivo e per medesime finalità; eventualmente, previa intesa tra Coran e OO.SS., esse possono essere utilizzate per il finanziamento dei fondi cui all'art. 102 ter”.

UIL

Art.25

Fondo per la retribuzione di posizione

Successivamente all'art. 102 del CCRL del 15.05.01 è inserito il seguente 102 bis:

“1. E' costituito il Fondo per la retribuzione di posizione.

In esso confluiscono:

- a) le risorse finanziarie individuate dalla L.R. n. 7/2005;
- b) le risorse finanziarie individuate dai diversi enti strumentali per il finanziamento delle posizioni organizzative nei propri bilanci e con l'osservanza delle disposizioni normative in materia;
- c) la somma pari a € 357.443,66 a valere sulla dotazione finanziaria del biennio 2002-2003.
- d) la somma pari a € 290.482,55 a valere sulla dotazione finanziaria del biennio 2004-2005.

CISL

CGIL

2. Le somme eventualmente non spese nel corso dell'esercizio sono rese disponibili per l'anno successivo e per medesime finalità”.

CORAN



Art.26

Ripartizione del Fondo per la retribuzione di rendimento

Il testo dell'art. 104 del CCRL 15.05.01 è sostituito dal seguente:

“1. Il fondo per la retribuzione di rendimento di cui al precedente art. 102 è distribuito tra le diverse aree di contrattazione e, nell'ambito dell'Amministrazione regionale tra le diverse direzioni generali e partizioni amministrative, in proporzione con il personale in servizio, rispettando i seguenti coefficienti:

Tabella n° 11 “Coefficienti di ripartizione Amministrazione”

Categoria	Coefficiente
Categoria A	1
Categoria B	1,15
Categoria C	1,35
Categoria D	1,47

Tabella n° 12 “Coefficienti di ripartizione per il CFVA”

Area	Coefficiente
Area A	1,20
Area B	1,40
Area C	1,47

Art.27

Gestione dei Fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione

Il testo dell'art. 103 del CCRL del 15.05.2001 è sostituito dal seguente:

“1. Ciascun Direttore Generale, ovvero responsabile di partizione amministrativa, sulla base delle risorse assegnate, entro il 30 ottobre di ogni anno, predispose un Piano di utilizzo dei Fondi per l'anno successivo per la retribuzione di rendimento e di posizione che tenga conto degli eventuali incarichi da conferire e della loro durata, della realizzazione di progetti individuali o collettivi e dei criteri per la valutazione del risultato, della valutazione del rendimento individuale e collettivo dei dipendenti assegnati e dei criteri per la loro valutazione, e di ogni altro elemento che contribuisca a determinare l'assegnazione di quote dei Fondi citati a singoli dipendenti o a gruppi di essi.

2. Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla contrattazione integrativa di cui al precedente articolo 10, il Piano dovrà indicare l'entità degli incentivi assegnati in relazione alle differenti caratteristiche qualitative e quantitative degli incarichi che si intende assegnare, agli obiettivi da conseguire, agli elementi che contribuiscono a determinare la valutazione dei dipendenti.

3. Il Piano è comunicato, entro il 20 novembre, alla R.S.U ed alle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva che possono formulare proposte in merito.

4. Il Piano è portato a conoscenza di tutti i dipendenti mediante affissione nell'albo della struttura di riferimento.

5. Il Dirigente generale o il responsabile della partizione amministrativa redige, entro il 30 ottobre, contestualmente alla presentazione del Piano, una relazione provvisoria contenente l'entità delle risorse utilizzate nell'anno in corso, la loro ripartizione, e le motivazioni atte a rendere trasparente la corrispondenza tra i criteri predeterminati e la ripartizione dei Fondi citati.

6. La relazione di cui al comma precedente è portata a conoscenza della R.S.U e delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative, unitamente al Piano di utilizzo dei Fondi citati.

7. La relazione finale deve essere redatta entro il 28 febbraio di ogni anno.

FEDRO

SAF

SILDIR/CONFSAI

SADIRS

UIL

CISL

CGIL

CORAN



Art.28

Fondo per le progressioni professionali

Dopo l'articolo 102 bis del CCRL del 15.05.01 è inserito il seguente art. 102 ter:

“1. E' costituito il fondo per le progressioni professionali.

In esso confluiscono quali accantonamenti per le progressioni future:

- a) le somme relative alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti cessati nel corso del biennio 2002-2003 e del biennio 2004-2005, nonché in vigenza del presente contratto;
- b) la somma pari a € 500.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria del biennio 2002-2003;
- c) la somma pari a € 400.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria del biennio 2004-2005.

2. Le somme eventualmente non spese nel corso dell'esercizio sono rese disponibili per l'anno successivo e per medesime finalità; eventualmente, previa intesa tra Coran e OO.SS., esse possono essere utilizzate per il finanziamento del fondo di cui all'art. 102”.

Art.29

Una tantum

(Disposizione non certificata dalla delibera della Corte dei Conti n. 18/2005 del 30 novembre 2005)

Art.30

Una tantum relative ai fondi di rendimento, posizione e progressione

(Disposizione non certificata dalla delibera della Corte dei Conti n. 18/2005 del 30 novembre 2005)

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.31

Commissione paritetica per il sistema di classificazione

Le parti si impegnano a costituire una Commissione paritetica per l'approfondimento del sistema di classificazione professionale dei dipendenti del comparto dell'Amministrazione Regionale e degli Enti mediante la stesura di un Protocollo da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente accordo.

Art.32

Norma finale

1. Per quanto non previsto nel presente CCRL, e in attesa della sottoscrizione di un testo unificato delle disposizioni contrattuali del comparto, restano confermate pur se non espressamente richiamate, ove non disapplicate, le discipline dei contratti regionali di lavoro già stipulati in data 15.05.2001 e 28.12.2002.

2. L'art. 9 del CCRL del 28.12.2002 è soppresso.

FEDRO

SAF

SILDIR/CONFSAI

SADIRS

UIL

CISL

CGIL

CORAN



ALLEGATO C
ELENCO DELLE SEDI DI COSTITUZIONE DELLE RSU

L'allegato C al CCRL del 15.05.01 è sostituito dal presente:

- 1) Amministrazione regionale
- 2) Corpo forestale e di vigilanza ambientale
- 3) Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura Sardegna (ERSAT Sardegna);
- 4) Ente per la ricerca in agricoltura (ERA);
- 5) Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA);
- 6) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);
- 7) Ente autonomo del Flumendosa (EAF);
- 8) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU-CAGLIARI);
- 9) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU- SASSARI)
- 10) I.A.C.P. Regione

FEDRO

SAF

SILDIR/CONFSAI

ALLEGATO D
ELENCO DELLE SEDI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

L'allegato D al CCRL del 15.05.01 è sostituito dal presente:

- 1) Amministrazione regionale
- 2) Corpo forestale e di vigilanza ambientale
- 3) Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura Sardegna (ERSAT Sardegna);
- 4) Ente per la ricerca in agricoltura (ERA);
- 5) Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA);
- 6) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);
- 7) Ente autonomo del Flumendosa (EAF);
- 8) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU-CAGLIARI);
- 9) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU- SASSARI)
- 10) I.A.C.P. Regione

SADIRS

UIL

CISL

CGIL

CORAN



DICHIARAZIONI A VERBALE CONGIUNTE

Le parti concordemente manifestano l'avviso che le economie realizzate in conseguenza della riduzione dei distacchi e dei permessi sindacali vengano destinate ad attività di formazione del personale.

DICHIARAZIONI A VERBALE DI PARTE SINDACALE

Dichiarazione a verbale UIL-FPL:

- Retribuzione di posizione (art. 23): nonostante il rilievo di questo emolumento e l'esperienza fatta negli ultimi anni, non si sono volute introdurre precise regole rispetto alle procedure di nomina, alla consistenza delle strutture ed all'effettiva prestazione lavorativa che deve essere garantita dai responsabili. Analogamente, non vi è stata regolamentazione in materia di incarichi individuali.

- Fondi per il rendimento, per le posizioni e per le progressioni (artt. 24, 25 e 28): nonostante la nuova e più organica formulazione, non viene stabilito un meccanismo per individuare in modo certo e proporzionale l'entità dei fondi degli enti regionali.

- Incrementi retributivi e livelli economici (art. 15 e 16): è stata respinta la richiesta di equiparare il livello C1 del Corpo Forestale al corrispondente D1 Regione-Enti, entrambi livelli di accesso alla carriera dei laureati, senza alcuna valida motivazione e mantenendo un'ingiusta sperequazione. Non si è voluto, inoltre, riorganizzare l'assetto dei livelli economici, nonostante l'evidente necessità di creare nuovi livelli apicali in tutte le categorie e di inserire un livello intermedio tra D2-D3 Regione-Enti ed il C2-C3 Corpo Forestale, ai fini anche della futura applicazione delle progressioni. Inoltre, vi è stata totale chiusura verso le proposte della Uil-Fpl per l'introduzione di misure economiche compensative a favore dei dipendenti esclusi dalle recenti progressioni professionali.

Riconoscimento anzianità giuridica (vincitori di concorsi interni e nuovi assunti), periodi contributivi INPDAP, parti-time CFVA: non c'è stata alcuna disponibilità a definire questi aspetti, nonostante riguardino molti dipendenti e non comportino spese rilevanti.

Dichiarazione a verbale FEDRO:

Tenuto conto della comune volontà delle parti che, per accelerare la sottoscrizione dell'accordo, visto la scadenza del quadriennio di riferimento, hanno limitato le modificazioni del contratto solo ad alcune problematiche di veloce risoluzione, si sottolinea il fatto che lo stesso contratto dei dipendenti regionali è l'unico nel settore pubblico e privato che non prevede l'istituto delle progressioni verticali a regime.

Si precisa che l'art. 77 del CCRL 1998-2001, che ha inteso limitare l'istituto delle progressioni verticali alla sola prima applicazione, ha prodotto dei risultati che non hanno soddisfatto le esigenze di professionalità e ricollocazione del personale regionale.

Si è, quindi, creata una condizione di grave disparità rispetto agli altri settori pubblici, e risulta perciò necessario affrontare e risolvere tale disparità recuperando le occasioni di mancato riconoscimento della professionalità che tale situazione comporta.

Dichiarazione a verbale sindacale

Le OOSS firmatarie del presente Contratto Collettivo considerano indispensabile che sia l'Organo tecnico che la Giunta Regionale si impegnino nel concreto e nell'immediato, per garantire l'esigibilità e la fruizione delle somme di cui agli articoli 29 e 30, che non vanno in alcun modo disperse, ma messe a disposizione dei lavoratori.



Dichiarazione a verbale Uil-Fpl e Sadirs-Ugl

In relazione alle tabelle delle sedi di contrattazione integrativa e di costituzione delle RSU, le scriventi OOSS rilevano che la previsione di unificare a tali fini i quattro Istituti Autonomi Case Popolari è riferita al progetto di istituzione di una Agenzia regionale unica per l'Edilizia Abitativa (AREA), al momento non realizzata.

Per cui, sino all'approvazione della correlata legge regionale, devono intendersi ancora operanti le quattro sedi differenziate nei diversi Istituti Autonomi Provinciali.